



Giappone, Tokyo 12 - 15 gennaio 2022

# PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO (IJT) 2022

## Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014- 2020

In attesa della finalizzazione della procedura di finanziamento dell'iniziativa, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane comunica che, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle PMI provenienti dalle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e dalle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), intende organizzare la partecipazione collettiva di imprese italiane alla 32° edizione della fiera **International Jewellery Tokyo (IJT)**, che si svolgerà presso il **Tokyo Big Sight dal 12 al 15 gennaio 2022**.

## PERCHE' PARTECIPARE

Secondo i dati resi disponibili dal Trade Data Monitor, il valore totale delle importazioni giapponesi del settore gioielleria nei primi 8 mesi del 2021 è stato pari a 133.037 milioni di Yen. L'Italia è il terzo fornitore del Giappone (22.479 milioni di Yen), dopo USA (36.871 milioni di Yen) e Francia (35.308 milioni di Yen). I tre Paesi si confermano in assoluto come i principali fornitori, ricoprendo complessivamente oltre il 70% delle importazioni giapponesi del settore: USA (27,72%), Francia (26,54%) e Italia (16,9%). Dopo l'anno di crisi dovuto all'emergenza da COVID-19, nel periodo gennaio-agosto 2021, le importazioni giapponesi dal mondo hanno mostrato un segno di ripresa. Anche l'export italiano ha recuperato, raggiungendo i livelli del 2019.

Obiettivo dell'iniziativa è favorire la promozione dell'immagine del prodotto italiano in Giappone e agevolare la vendita di prodotti di eccellenza del Made in Italy provenienti dalle Regioni beneficiarie dell'intervento. La fiera IJT rappresenta infatti un'opportunità imperdibile per un marketing di successo nel mercato giapponese, perché vi intervengono solitamente oltre 25.000 operatori del settore da tutta l'area Asia/Pacifico. Nonostante la pandemia, la scorsa edizione (gennaio 2021) si è svolta regolarmente, con una prevalenza di espositori e visitatori locali. Per operatori si intendono dettaglianti, agenti, importatori/grossisti, responsabili degli acquisti di department store. La manifestazione rappresenta pertanto una duplice opportunità sia di approccio integrato e di radicamento nel mercato sia di possibilità di effettuare vendite immediate sul posto.

Gioielleria

Gioielleria e Oreficeria,

Luogo:

Giappone, Tokyo

Data Evento:

12 - 15 gennaio 2022

Scadenza Adesioni:

29/10/2021

Data Pubblicazione: 15/10/2021

Siti Utili:

[www.ice.it](http://www.ice.it)

Iscriviti alla Newsletter ICE:

<https://www.ice.it/it/newsletter>

# Offerta ICE-Agenzia

A seguito delle misure straordinarie di sostegno alle aziende italiane per l'emergenza Covid-19, sarà offerto gratuitamente, alle aziende partecipanti, un primo modulo espositivo allestito da circa 8 mq., fino a esaurimento dei moduli disponibili.

Le aziende aderenti potranno chiedere un secondo modulo aggiuntivo a quello gratuito, al costo di €2.856 + IVA.

Per ciascuna azienda che parteciperà gratuitamente alla collettiva, sarà applicato un aiuto de minimis per singola azienda, pari a €14.589,77 IVA inclusa. Per gli ulteriori moduli eventualmente assegnati, oltre a quello gratuito, sarà applicato un aiuto de minimis per singola azienda pari a €11.105,77 IVA inclusa.

Si prega di leggere attentamente le condizioni di rinuncia nella sezione 'info aggiuntive'.

Per favorire la massima partecipazione, la richiesta di moduli, aggiuntivi al primo modulo gratuito, sarà presa in considerazione solo dopo aver assegnato il primo modulo gratuito a tutte le aziende aderenti entro il termine di scadenza delle adesioni e ammesse a partecipare, comprese quelle in lista d'attesa, in ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento degli spazi disponibili.

La partecipazione collettiva italiana nel settore orafa-gioielliero sarà allestita dall'Agenzia ICE.

**Alle aziende partecipanti l'Agenzia ICE offrirà un pacchetto di servizi comprendente:**

- affitto area espositiva comprensiva di allacci tecnici, illuminazione generale e relativi consumi;
- stand aziendali da circa 8 mq. preallestiti e arredati con una vetrina, un desk e sedie;
- servizi WI-FI;
- iscrizione nel catalogo ufficiale, on line, della fiera;
- hostess e/o interpreti bilingue a disposizione dei partecipanti, in via non esclusiva;
- assistenza personale ICE specializzato in fiera.

Le aziende ammesse riceveranno la circolare tecnica con i dettagli organizzativi. Restano a totale carico degli espositori tutte le spese e le prestazioni non espressamente indicate nella presente offerta (per esempio le spese di viaggio e soggiorno, assicurazione, spedizione, movimentazione e sdoganamento campionario, movimentazione campionario in fiera, ecc.).

**Tenuto conto del perdurare delle limitazioni all'ingresso in Giappone, a oggi le aziende aderenti potranno partecipare solo tramite propri rappresentanti locali, opportunamente designati e residenti nel Paese.**

Nel caso in cui le restrizioni all'ingresso dovessero essere eliminate, si valuterà una modalità di partecipazione in presenza dei rappresentanti delle aziende italiane. Per informazioni aggiornate, si invita a consultare i siti: <http://www.viaggiasesicuri.it/country/JP> e [https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e\\_001053.html](https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html)

**Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione.**

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA  
INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO (IJT) 2022  
Tokyo, Giappone

## REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLE INIZIATIVE PIANO EXPORT SUD

Possono accedere alle azioni del Piano Export Sud solo le imprese:

- con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
- non in posizione di morosità con l'Agenzia ICE;
- in possesso di potenzialità export (sito Web e/o pagina in social network);
- che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata.

## CONTATTI

### ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma

### UFFICIO BENI DI CONSUMO

**Dirigente:** MARIA MADDALENA DEL GROSSO  
**Riferimenti:** Giuseppe Oliva  
Email: gioielleria@ice.it  
Pec: pes.beniconsumo@cert.ice.it  
Tel: 06 59926085

### ICE TOKYO

EMBASSY OF ITALY, TOKYO - TRADE PROMOTION SECTION  
SHIN AOYAMA WEST BLDG. ,16TH FLOOR - 1.1.1 MINAMI AOYAMA , MINATO-KU 107-0062 TOKYO  
Direttore: ERICA DI GIOVANCARLO  
Tel: 00813 34751401  
Fax: 00813 34751440  
[tokyo@ice.it](mailto:tokyo@ice.it)

## Modalità di adesione

I MODULO ESPOSITIVO ALLESTITO 8 MQ. GRATUITO

II MODULO ESPOSITIVO ALLESTITO 8 MQ. € 2.856 + IVA

Per partecipare all'iniziativa, le aziende interessate dovranno, **entro e non oltre il 29 OTTOBRE 2021**:

**1. Registrarsi all'Area Clienti del sito ICE** (qualora l'azienda non sia già iscritta) a questo link:

<https://www.ice.it/it/area-clienti/login>

**2. Compilare la Scheda di Adesione Online** a questo link:

<https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/788>

**3. Inviare da PEC aziendale a PEC [pes.beniconsumo@cert.ice.it](mailto:pes.beniconsumo@cert.ice.it)**

- Scheda di adesione online in formato pdf (viene generato al termine della compilazione online della scheda di cui sopra e inviato automaticamente all'email aziendale) da timbrare e firmare a cura del legale rappresentante;
- Dichiarazione del possesso dei "Requisiti di Ammissibilità" previsti dal Piano Export Sud da timbrare e firmare a cura del legale rappresentante;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà relativa agli aiuti de minimis da timbrare e firmare a cura del legale rappresentante;
- Regolamento ICE-Agenzia allegato, da timbrare e firmare per accettazione a cura del legale rappresentante;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per la promozione/esposizione dei prodotti, in conformità alla normativa prevista per i prodotti Made in Italy (vd. modello allegato) da compilare, timbrare e firmare a cura del legale rappresentante.

**Le aziende contestualmente dovranno compilare ONLINE la Scheda Profilo Azienda entro il 29 ottobre 2021, al seguente link:**  
<https://tinyurl.com/yev2gqaf>

A seguito delle misure straordinarie di sostegno alle aziende italiane per l'emergenza Covid-19, sarà offerto gratuitamente, alle aziende partecipanti, un primo modulo espositivo allestito da circa 8 mq., fino a esaurimento dei moduli disponibili. Le aziende aderenti potranno chiedere un secondo modulo aggiuntivo a quello gratuito, al costo di € 2.856 + IVA. Per ciascuna azienda che parteciperà gratuitamente alla collettiva, sarà applicato un aiuto de minimis per singola azienda pari a €14.589,77 IVA inclusa. Per gli ulteriori moduli eventualmente assegnati, oltre a quello gratuito, sarà applicato un aiuto de minimis per singola azienda pari a €11.105,77 IVA inclusa.

Non verranno accolte domande inviate via posta ordinaria. Con note successive sarà comunicata l'ammissione all'iniziativa e saranno forniti ulteriori dettagli organizzativi.

Si avvisa che l'iniziativa non è ancora stata autorizzata dagli organi competenti e che pertanto l'Agenzia ICE potrà annullarla del tutto o modificarla in mancanza della suddetta autorizzazione.

## SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE, anche se presentate da organismi associativi. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative Agenzia ICE.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all'art. 8 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'Agenzia ICE, "Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa". L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

### Regolamento CE n. 1407/2013 Aiuti di Stato - regime de minimis

Il Reg.CE n.1407/2013 sugli aiuti de minimis, stabilisce che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i costi di partecipazione a fiere commerciali per il lancio di nuovi prodotti o per il lancio di prodotti preesistenti su un nuovo mercato, qualora non sia superata la soglia dei 200.000 euro corrispondente a tre esercizi finanziari. Il riconoscimento delle

agevolazioni in "regime de minimis" alle imprese è subordinato alla previa verifica nel "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" del rispetto della soglia massima prevista per

## INFO AGGIUNTIVE

La presente circolare viene diffusa anche alle Regioni, Associazioni, Consorzi, Camere di Commercio, ed altri Organismi, invitati a diffondere l'iniziativa sul territorio, utilizzando esclusivamente la presente circolare ed evidenziando che trattasi di iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi PONIC 2014-2020. Nel caso in cui tali organismi intendano accollarsi il costo di partecipazione: a) dovrà essere trasmessa la "dichiarazione di accollo" contestualmente alla domanda di adesione; b) l'invio della domanda completa di accollo è a cura dell'azienda partecipante, c) non saranno accettate dichiarazioni di accollo pervenute oltre il termine di adesione.

### RINUNCE

Dopo l'invio delle lettere di ammissione da parte di Agenzia ICE, l'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata all'ICE per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo [pes.beniconsumo@cert.ice.it](mailto:pes.beniconsumo@cert.ice.it), a firma del legale rappresentante dell'azienda. Come specificato all'art. 13 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE: • nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate come sopra specificato entro 10 giorni dalla data riportata nella lettera di ammissione all'iniziativa; • se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare stabilito per singolo modulo (€ 2.856,00) moltiplicato per il numero dei moduli richiesti. Anche qualora la rinuncia riguardi il primo modulo gratuito, l'ammontare, stabilito in € 2.856,00, sarà dovuto con le stesse decorrenze; • l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare stabilito in € 2.856,00, nel caso in cui lo spazio espositivo venga riassegnato in tempo utile ad altra azienda. Anche qualora la rinuncia riguardi il primo modulo gratuito, sarà dovuto il 15% dell'ammontare stabilito in € 2.856,00, nelle stesse circostanze.

### SERVIZI ICE

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di assistenza marketing e di informazione. Si suggerisce, quindi, di contattare direttamente l'Ufficio ICE di Tokyo per valutare eventuali servizi accessori. Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza e consulenza dell'ICE Agenzia contattare: Ufficio Servizi alle Imprese - URP [urp@ice.it](mailto:urp@ice.it), n. verde 800 98 98 00 lun - ven dalle 10.00 alle 12.30 - <https://www.ice.it/it/servizi>.

### FINANZIAMENTI PER L'INT.NE

SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro marchio su nuovi mercati internazionali extraUE. Per maggiori informazioni si prega di consultare l'informativa allegata.

### SERVIZIO VETRINE ONLINE

Il servizio gratuito di vetrina online offre alle aziende italiane uno spazio virtuale sul sito internazionale (in lingua inglese) di

ciascuna azienda (200.000 euro nell'arco di tre anni) e dei requisiti di ammissibilità previsti dal PES II. Qualora l'azienda abbia superato tale massimale non potrà essere concessa l'agevolazione in regime de minimis e verrà quindi applicata la quota di partecipazione standard. La scheda di adesione dovrà essere accompagnata dalla "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegata alla presente circolare e da una COPIA DI UN DOCUMENTO di riconoscimento valido.

sul sito internazionale (in lingua inglese) di Agenzia ICE, per presentare l'impresa e tutte le informazioni che desidera promuovere sul web. La pubblicazione della vetrina aumenta la visibilità della propria impresa e favorisce i contatti generati dalla Rete. L'adesione al servizio è gratuita e consente la creazione autonoma di una vetrina, con la presentazione aziendale, i prodotti, il logo e brand, immagini e video, documenti e catalogo, proposte d'affari, sito e canali social, ecc. Tutte le informazioni devono essere pubblicate in inglese per essere consultate dagli operatori esteri interessati alle imprese italiane e alle loro attività (prodotti e servizi Made in Italy).

Per informazioni: [www.ice.it](http://www.ice.it)

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

[www.ice.it](http://www.ice.it)

---

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"



# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

## **ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE**

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## **ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI**

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## **ART. 13. RINUNCE**

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## **ART. 14. RECLAMI**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## **ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## **ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 19. PERSONALE PER LO STAND**

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa  Consorzio di imprese  Start-up  RTI (Reti di imprese) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'iniziativa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)**

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: [privacy@ice.it](mailto:privacy@ice.it).

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



## DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo: [dichiarazionidintento@ice.it](mailto:dichiarazionidintento@ice.it) unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale



## REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali descritti nel PONIC 2014-2020 e nello specifico indicati nell'azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:

- I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- II. non si trovino in situazioni di morosità con l'Agenzia-ICE;
- III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
- IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
  - a. avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social network;
  - b. essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
- V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

### DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del legale rappresentante



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale dell'impresa<sup>1</sup> /Consorzio di imprese / Start-up /RTI<sup>2</sup> (Reti di imprese) /o \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ Codice Fiscale e P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all' iniziativa \_\_\_\_\_

(luogo e data di svolgimento) – Piano Export Sud 2, finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

1. che l'impresa è in attività e che ha sede operativa in \_\_\_\_\_;
2. che l'impresa non è in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
4. che non si trova in situazione di morosità con l'ICE-Agenzia;
5. che è in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati esteri ossia di avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social network; di essere in grado di garantire una risposta telematica (posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
6. che non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis<sup>3</sup> (**Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, GUUE L 352 del 24 dicembre 2013**) sino alla data della presente dichiarazione **OPPURE** che l'impresa rappresentata ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura *de minimis* (indicare riferimento normativo, Ente erogante, data della concessione e importo del contributo);

Rif. Normativo	Ente erogante	Data concessione	Importo

7. che non ha ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione.

Data \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

<sup>1</sup>solo Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014

<sup>2</sup> solo se costituita da almeno 3 PMI attraverso la sottoscrizione di contratti di rete, ai sensi del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla Legge n.122 del 30.7.2010

<sup>3</sup> l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 Euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

## Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha realizzato un corso online di orientamento all'e-commerce in collaborazione con Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico, efficace e gratuito: disponibile al link <http://bit.do/icecorso>
- L'Agenzia ICE investe sempre di più nell'export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader, integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul nostro sito web al <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/gdo>
- Scopri #ExportFlyingDesk il servizio gratuito dell'Agenzia ICE che aiuta la tua #PMI a esportare nel mondo.  
I nostri **21 desk regionali**, composti da professionisti a tua disposizione per accompagnarti nel percorso di internazionalizzazione, ti offrono una **consulenza one to one gratuita** volta ad approfondire la conoscenza dei servizi dell'Agenzia mirati ad affrontare nuovi mercati.  
I nostri funzionari saranno il tuo **punto di riferimento** locale in collegamento con i nostri uffici di promozione settoriale e la **rete** dei nostri **78 uffici all'estero**.  
**Gli incontri sono** totalmente **GRATUITI** e si svolgono **da remoto**.  
**Richiedi il tuo appuntamento**, sarai subito contattato e potrai far volare anche tu la tua impresa sui mercati esteri: <https://www.ice.it/it/export-flying-desk>
- L'offerta formativa per le imprese e le risorse umane dedicate all'export dell'ICE è sempre più *digital*. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l'e-commerce. Visita il sito [www.exporthtraining.ice.it](http://www.exporthtraining.ice.it) o contatta il nostro team formazione al link [bit.do/contattiformazione](http://bit.do/contattiformazione)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## **SIMEST: FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro marchio su nuovi mercati internazionali extra-UE.

Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online

(<http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl>) un finanziamento a tasso agevolato delle relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze che potrà coprire fino al 100% delle spese preventivate.

Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Simest riportati al seguente link <http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti>

Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il finanziamento SIMEST, il pagamento da parte dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale ICE-Agenzia è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo essere subordinato all'erogazione del finanziamento suddetto.